



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Settore Programmazione Economico-Finanziaria
Ufficio Personale

Protocollo digitale

Classificazione Cat. 3 Cl. 5
Fascicolo 6/2018

Posta elettronica certificata

Casatenovo, li 07 settembre 2018

AI RESPONSABILI DI SETTORE
LL.SS.

AI DIPENDENTI COMUNALI
(per il tramite dei Responsabili di Settore)

AL SINDACO

ALLA RSU - OOSS

ALL'UFFICIO PERSONALE
SEDE

OGGETTO: Parziale revisione precedente Circolare in data 20 giugno 2018 avente ad oggetto "Nuove disposizioni contrattuali: novità in materia di orario di lavoro, permessi, assenze e congedi"

A seguito dei recenti orientamenti applicativi forniti dall'ARAN, si rende necessario provvedere ad una parziale revisione del contenuto della precedente Circolare in data 20 giugno 2018, con espresso riferimento alla fruizione dei permessi previsti dall'art. 32 del CCNL 21.5.2018 (**Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari (ex art. 19)**) e dei permessi previsti dall'art. 35 del CCNL 21.5.2018 (**Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici**).

Nello specifico, l'ARAN ha chiarito che:

Permessi art. 32

- È possibile la fruizione, nella stessa giornata, di più di un permesso per motivi personali e familiari (ad esempio, fruizione di un permesso di un'ora, seguito da rientro al lavoro e dalla fruizione di altro permesso della medesima tipologia di un'altra ora);
- E' possibile la fruizione, nella stessa giornata, del permesso per motivi personali e familiari, ferme restando le valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nel caso dell'art. 33 della legge n. 104/1992.

Permessi art. 35

- Il nuovo istituto contrattuale è applicabile dal 22.05.2018 ma i lavoratori possono comunque avvalersi, per intero, entro il 31.12.2018, delle n. 18 ore annuali della nuova tipologia di permesso (per cui il contingente massimo per l'anno 2018 non va riparametrato ai mesi di effettiva maturazione rispetto all'entrata in vigore del CCNL);
- I suddetti permessi possono essere fruiti **anche per frazioni inferiori alla singola ora** (è comunque possibile, in ogni caso, l'utilizzo per periodi composti da un'ora o da un numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora);



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Settore Programmazione Economico-Finanziaria
Ufficio Personale

Riporto, per comodità, il contenuto della precedente Circolare in data 20.06.2018 rivisto alla luce dei chiarimenti Aran sopra illustrati:

Art. 32 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari (ex art. 19)

Al dipendente possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, n. 18 ore di permesso retribuito nell'anno per particolari motivi personali o famigliari.

Tali permessi:

- non riducono le ferie;
- non sono fruibili per frazione di ora;
- sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
- durante gli stessi spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione per le P.O.
- non possono essere fruiti nella stessa giornata CONGIUNTAMENTE ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, nonché con riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore; è tuttavia possibile la fruizione, nella stessa giornata, di più di un permesso per motivi personali e familiari (ad esempio, fruizione di un permesso di un'ora, seguito da rientro al lavoro e dalla fruizione di altro permesso della medesima tipologia di un'altra ora); è altresì possibile la fruizione, nella stessa giornata, del permesso per motivi personali e familiari, ferme restando le valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nel caso dell'art. 33 della legge n. 104/1992.
- possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è **convenzionalmente pari a 6 ore.**

Non deve essere prodotta alcuna giustificazione.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.

Note:

Il presente istituto sostituisce il precedente già disciplinato dall'art. 19 del CCNL 6.7.1995 la cui fruizione era tuttavia prevista "a giorni".

I permessi già usufruiti alla data del 21.06.2018, verranno pertanto "convertiti" in ore dall'Ufficio personale, computando convenzionalmente n. 6 ore di permesso per ogni giornata lavorativa richiesta a permesso (anche se ricadente il lunedì o il giovedì), in analogia alla norma contrattuale.

Quindi:

se un lavoratore ha già richiesto n. 3 giorni ex art 19, non ha più diritto a nessuna ora di permesso ex art. 32 del nuovo CCNL (n. 6 ore x n. 3 giornate = 18 ore di permesso, indipendentemente dalla durata della giornata lavorativa)

se un lavoratore ha richiesto n. 2 giornate di permesso ex art. 19, avrà ancora diritto a n. 6 ore di permesso ex art. 32 (indipendentemente dalla durata delle giornate lavorative già richieste)



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Settore Programmazione Economico-Finanziaria
Ufficio Personale

Art. 35 Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di n. 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

I suddetti permessi possono essere fruiti anche per frazioni inferiori alla singola ora (è comunque possibile, in ogni caso, l'utilizzo per periodi composti da un'ora o da un numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora).

Non possono essere fruiti nella stessa giornata CONGIUNTAMENTE ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, nonché con riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore.

Ai fini del computo del periodo di comportamento della malattia, sei ore di permesso, fruito su base oraria (anche non continuative), corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

I permessi orari in parola possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa: in tale ipotesi l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione verrà computata **con riferimento all'orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.**

Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.

La domanda di fruizione dei permessi va presentata con un preavviso di almeno tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso, e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

L'assenza deve essere giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che ha svolto la visita e/o la prestazione.

Resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire, per le medesime finalità, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca ore, nonché dei riposi compensativi per il lavoro straordinario.

Note:

E' un nuovo istituto applicabile dal 22.05.2018 ma i lavoratori possono comunque avvalersi, per intero, entro il 31.12.2018, delle n. 18 ore annuali della nuova tipologia di permesso (riproporzionate per i part time).

Se il permesso viene fruito su base giornaliera, viene effettuata la decurtazione prevista per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia; se il permesso viene usufruito ad ore, tale decurtazione non viene effettuata.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o precisazioni.

Il Segretario Generale
dott. Giuseppe Mendicino

Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005.